

Codice Civile

Libro Quarto  
Delle obbligazioni

**Titolo IX**  
**Dei fatti illeciti**

**Art. 2052.**  
**Danno cagionato da animali.**

Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito.